

ATTO COSTITUTIVO

Associazione "OASI DEL MUSON"

L'anno 2023, il giorno 18 del mese di aprile, con la presente scrittura privata, i signori:

- CAZZIN MIRKO, nato a Mirano (VE) il 08/11/1973, residente a Mirano (VE) in Via G. da Verazzano 6 int. 15, codice fiscale CZZMRK73S08F241S;
- CALORE MATTEO, nata a Venezia (VE) il 20/08/1975, residente a Santa Maria di Sala (VE) in Via Fracasso 32/D, codice fiscale CLRMTT75M20L736C;
- BARBIRATO MILENA, nata a Venezia (VE) il 30/03/1989, residente a Mirano (VE) in Via G. da Verazzano 6 int. 15, codice fiscale BRBMLN89C70L736D;
- PAROLIN FLAVIO, nato a Padova (Pd) il 28/10/1965, residente a Spinea (VE) in Via XX Settembre 20, codice fiscale PRLFLV65R28G224V;
- CALORE DAVID, nato a Venezia (VE) il 02/10/1981, residente a Jesolo (VE) in Via Vasari Giorgio 7, codice fiscale CLRDVD81R02L736P;
- CICI ORIANA, nata a Venezia (VE) il 14/04/1957, residente a Jesolo (VE) in Via Riviera Sile 2, codice fiscale CCIRNO57D54L736I;
- CALORE MASSIMO, nato a Venezia (VE) il 18/10/1954, residente a Salzano (VE) in Via G. Marconi, 4/D, codice fiscale VLRMSM54R18L736V;

Convengono e sottoscrivono quanto segue.

Art. 1 - Costituzione, scopo e durata

Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 14 e ss. del Codice Civile nonché in riferimento alle norme del D. Lgs. 117/2017 è costituita l'associazione denominata "OASI DEL MUSON". L'associazione è apolitica, non ha scopo di lucro ed è finalizzata alla promozione di attività di tipo culturali, artistiche, formative e ricreative. L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta mediante delibera assembleare dei soci, a norma dello Statuto.

Art. 2 - Sede Legale

L'associazione ha sede in Via Fracasso 32/E a Stigliano di Santa Maria di Sala (VE). La sede potrà essere variata con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 3 - Statuto

L'associazione è regolamentata dallo Statuto associativo che, in allegato, costituisce parte integrante del presente atto.

Art. 4 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale ed esecutivo dell'associazione. A comporre il Consiglio Direttivo dell'associazione, così fino all'assemblea dei soci per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'anno 2027 vengono nominati all'unanimità i signori:

- - CALORE MATTEO, nata a Venezia (VE) il 20/08/1975, residente a Santa Maria di Sala (VE) in Via Fracasso 32/D, codice fiscale CLRMTT75M20L736C, in qualità di PRESIDENTE con anche funzioni di TESORIERE;

- Tutti gli eletti accettano gli incarichi e dichiarano di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste normativamente e dallo Statuto dell'associazione. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione.

Il Presidente viene autorizzato dai soci fondatori, firmatari del presente atto, a compiere tutte le pratiche necessarie per perfezionare la costituzione dell'associazione, la richiesta del codice fiscale e la successiva registrazione del presente atto, nonché adempiere agli altri ulteriori obblighi previsti dalla normativa vigente. In particolare i soci dichiarano all'unanimità la loro volontà di affiliarsi ad un ente od organizzazione nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute con Decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.3 , comma 6 lettera e) della legge 25.08.1991 n. 287 nonché ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640. Le spese di registrazione sono sostenute dall'associazione neocostituita grazie al versamento delle quote associative da parte dei soci fondatori.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Previa lettura, conferma ed accettazione di quanto sopra e, all'unanimità, dello Statuto allegato, il presente atto viene sottoscritto dai presenti.

Calore Massimo.

Calore Massimo



Conformi al Mod. F 23

Al N. 1078 serie 3 A. 175/1078

Baselli *Giuliana*

*) Firma, su delega, del Direttore Provinciale, Eugenio Amisano

STATUTO

Associazione "OASI DEL MUSON"



Art.1 - Denominazione

1. A norma dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 14 e succ. del Codice Civile e in conformità al D. Lgs. 117/2017, è costituita un'associazione denominata "OASI DEL MUSON", per gli scopi di cui al successivo art. 3. L'associazione è tenuta ad essere affiliata ad un ente nazionale con finalità assistenziali riconosciuto, accettandone lo statuto e adottandone la tessera nazionale, impegnandosi a conformare il proprio statuto alle norme previste dall'ente prescelto. L'associazione sarà inoltre iscritta al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 - Sede

1. L'Associazione ha sede in Santa Maria di Sala (VE), via Fracasso 32/E. L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 - Scopo

1. L'Associazione è apartitica, apolitica ed aconfessionale. Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale salvo diversa disposizione di legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli avanzi di gestione per la realizzazione degli scopi sociali. Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona, senza distinzioni in base al sesso, religione, razza, condizioni socio-economiche, orientamento sessuale e all'identità di genere.
2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, le attività che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:
 - a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 (così per quanto previsto dal comma 1 lett.i) del medesimo articolo);
 - b. supporto ad organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art. 5 c. 1 lett. t) D.Lgs 117/2017);

- c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 c. 1 lett. f) D. Lgs. 117/2017);
3. Le attività si svolgeranno perlopiù all'aperto ma possono svolgersi anche in locali chiusi. A titolo esemplificativo ma non esaustivo l'associazione si propone di promuovere iniziative socio-culturali e valorizzazione del territorio con particolare attenzione al "Parco Fluviale del Muson", dell'organizzazione di eventi, quali incontri teatrali, musicali, letterari, mostre di pittura, scultura e fotografia, convegni e dibattiti, eventi enogastronomici e valorizzazione dei prodotti alimentari del territorio, seminari e tavole rotonde, proiezioni di film e documentari, concerti. Inoltre, da un punto di vista ludico-ricreativo e sportivo, potranno essere organizzati tornei ed incontri di giochi da tavolo (cd. Giochi della mente) quali scacchi, dama, burraco ed altri giochi di carte, biliardo, atletica leggera, con particolare riferimento al Nordic e Fitwalking, danza, sport acquatici e dell'aria, pesca sportiva, tennis tavolo (ping-pong), giochi elettronici non competitivi, svolte singolarmente nonché collettivamente, diffondere e divulgare la conoscenza e la pratica di scienze e discipline olistiche (yoga e discipline correlate quali meditazione, shiatsu, sciamanesimo, Reiki, terapie vibrazionali e altre).
 4. L'associazione potrà inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. L'associazione inoltre può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
 5. Nell'ambito delle proprie attività l'Associazione potrà collaborare con altre associazioni, istituzioni, enti pubblici e privati e/o terzi in genere, enti non commerciali o commerciali, al fine del perseguimento delle proprie finalità ovvero con l'intenzione di incrementare la partecipazione ed il coinvolgimento degli associati nel circolo. La stessa potrà, inoltre, realizzare qualsiasi altra iniziativa ritenuta utile al raggiungimento degli scopi associativi sopra descritti, nel rispetto della legalità e delle disposizioni normative applicabili. In particolare, potrà anche dare in gestione a terzi, attività accessorie o complementari al fine di incrementare la frequentazione del circolo, sia a pagamento sia a titolo gratuito, anche per la somministrazione di alimenti e bevande. La stessa potrà mettere in atto nei confronti dei propri associati e tesserati all'ente di appartenenza attività complementari ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. 117/2017, con particolare riferimento al c. 4.

6. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dalla libera elettività delle cariche associative nonché dall'obbligatorietà del rendiconto annuale. L'Associazione si potrà avvalere di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati, degli associati di altre associazioni ed enti con i quali siano in corso progetti di collaborazione; su decisione del Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto per Legge, è ammesso il ricorso a forme di lavoro retribuito, subordinato ed autonomo, prestato anche da parte degli associati, qualora questo sia necessario per assicurare il perseguimento degli scopi sociali, il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le attività del sodalizio.
7. E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 4 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata. La stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

Art. 5 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all'Associazione tutti i cittadini, italiani e stranieri, di ambo i sessi. Fino al compimento del 18° (diciottesimo) anno di età, il minore è rappresentato nei rapporti sociali dai genitori. Il diritto di voto viene esercitato dal 18° (diciottesimo) anno di età.
2. Gli associati sono tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa Associazione ed in regola con il versamento della quota sociale.
3. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di associati, solo coloro che ne facciano richiesta scritta rivolta al Consiglio Direttivo. Viene espressamente escluso ogni limite temporale ed operativo al rapporto associativo medesimo ed ai diritti e doveri che ne derivano.
4. La validità della qualità di associato, efficacemente conseguita all'atto di presentazione dalla domanda di ammissione, è confermata con l'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo o da altro soggetto delegato dallo stesso organo amministrativo, il cui giudizio deve sempre essere motivato in caso di diniego entro 10 giorni dalla richiesta e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea degli associati entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto. L'accettazione, comunicata all'interessato, anche verbalmente, e seguita dall'iscrizione sul libro degli associati, dà diritto immediato alla qualifica di "associato" o "socio" che ne è sinonimo.

5. In caso di domanda di ammissione presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota o contributo associativo annuale ed uguale per tutti gli associati, viene stabilita dal Consiglio Direttivo e non può essere trasferita a terzi né rivalutata e si considera a fondo perduto. La qualità di associato non è trasmissibile. Gli associati che non provvedano al pagamento della quota associativa annuale sono automaticamente dichiarati sospesi da ogni diritto.

Art.6 – Diritti e doveri degli associati.

1. Tutti gli associati godono, dal momento dell'ammissione, del diritto e dovere di contribuire alla realizzazione degli scopi sociali, di partecipazione alle assemblee sociali nonché, per gli associati maggiorenni, dell'elettorato attivo e passivo purché iscritti nel libro degli associati ed in regola con il pagamento della quota associativa. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dall'associato minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della sua maggiore età.
2. All'associato maggiorenne è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art. 14.
3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare la sede sociale nonché di partecipare liberamente alle iniziative sociali, nel rispetto anche degli eventuali regolamenti stilati dal Consiglio Direttivo.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso. Il recesso sarà privo di oneri per l'associato.
5. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.
6. Gli associati hanno il dovere di versare la quota sociale nei termini previsti, di rispettare il presente Statuto e regolamenti interni, di prendere atto degli o.d.g. delle assemblee ed essere presenti alle stesse, di rispettare gli orari, di prendere visione del Bilancio ed esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 17, di denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore e, se responsabili di un settore/evento/attività, di comportarsi con diligenza e correttezza e impegnarsi al fine del raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

7. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
8. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 7 - Recesso ed esclusione degli associati

1. L'associato può sempre recedere dall'associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato con decisione del Consiglio Direttivo.
2. L'esclusione di un associato che contravviene gravemente ai propri doveri può essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'assemblea mediante voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.
3. Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 – Organi Sociali

1. Gli organi sociali sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente. Se ritenuto opportuno dall'Assemblea dei Soci ovvero al verificarsi delle condizioni di Legge, può essere nominato un Organo di Controllo e di Revisione.
2. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive.

Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione, è composta da tutti gli associati ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente ovvero quando se ne ravvisa la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati. In quest'ultimo caso, qualora gli amministratori non vi provvedano, la convocazione può essere ordinata dal presidente del tribunale.
3. L'Assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 10 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie tutti gli associati, senza limitazione alcuna, purché in regola con il versamento della quota sociale. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
2. Ogni associato potrà rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.

Art. 11 - Convocazione e compiti dell'Assemblea

1. La convocazione dell'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, dovrà aver luogo almeno 10 (dieci) giorni prima mediante affissione di avviso nella sede sociale ed a scelta del Consiglio Direttivo con contestuale comunicazione agli associati a mezzo di avviso consegnato a mano, posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o altro mezzo di comunicazione che lo stesso riterrà più opportuno al fine di garantirne la conoscenza personale e diretta. L'avviso di convocazione dovrà indicare giorno, luogo, ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La seconda convocazione dell'Assemblea deve aver luogo almeno il giorno dopo la prima.
2. L'Assemblea deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto di gestione (bilancio annuale). Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione ed in particolare:
 - a. determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
 - b. approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
 - c. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - d. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;

- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 117/2017 e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - f. delibera la ratifica sull'esclusione degli associati;
 - g. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente – designato tra i membri del Consiglio direttivo dal Consiglio stesso - o da una delle persone legittimamente intervenute in Assemblea e designate dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un Segretario. Tale nomina non è necessaria se il verbalizzatore è un Notaio.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, acclamazione, scrutinio segreto o con modalità informatiche/telematiche stabilite dal Consiglio Direttivo prima della votazione.
8. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa. Copia dello stesso dovrà essere messo a disposizione degli associati che lo richiedano.

Art. 12 - Validità assembleare

1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli associati e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha un singolo diritto di voto.
2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato ha un singolo diritto di voto.
3. In seconda convocazione, tanto l'assemblea ordinaria che straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nell'apposito libro ed in regola con il versamento della quota associativa, così come da successivo articolo 23.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza.

2. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modifica dello Statuto sociale, atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione nonché qualsiasi altro atto di straordinaria amministrazione.
3. La validità assembleare è prevista dal precedente articolo 12.

Art. 14 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri eletti dall'Assemblea degli associati e nel proprio ambito nomina il Presidente. All'interno dello stesso può essere nominato un Vicepresidente ed il Segretario. Il Consiglio Direttivo rimane in carica, di norma, cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili senza limiti.
2. Possono ricoprire cariche sociali gli associati in regola con il pagamento delle quote associative e/o i terzi purché siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti colposi.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da n. 3 membri è validamente costituito quando sono presenti tutti.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se risultano da verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri o dall'eventuale organo di controllo, anche senza formalità.

Art. 15 – Dimissioni

1. Qualora nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più Consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli associati per surrogare i mancanti. I Consiglieri nominati in sostituzione resteranno in carica fino alla scadenza originaria dei Consiglieri sostituiti.
2. Se per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione. In attesa delle nuove nomine, al Presidente uscente spetterà l'ordinaria amministrazione del sodalizio.

Art. 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - a. Amministrare e gestire l'associazione,

- b. attuare le deliberazioni dell'assemblea,
- c. predisporre il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- d. predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- e. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- f. curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- g. provvedere agli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- h. fissare le date e convocare le assemblee su invito del Presidente;
- i. disciplinare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- j. accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- k. Provvedere se ritenuto necessario alla stesura di un regolamento associativo.

Art. 17 – Il Bilancio ed i libri sociali

1. Gli esercizi dell'Associazione iniziano al 01 gennaio e chiudono al 31 dicembre di ogni anno e per ogni esercizio è predisposto un bilancio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione.
2. Il Consiglio deve predisporre tempestivamente la bozza di bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati che deve avvenire entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora dovuto, avverrà anche il deposito presso il Runts entro il 30 giugno di ogni anno.
3. La bozza di bilancio deve restare depositato presso la sede sociale nei 20 (venti) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione degli associati che ne vogliano prendere visione.
4. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.
5. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro degli associati o aderenti, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio direttivo;
 - c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente che è organo competente.

Art. 18 – Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale della stessa di fronte ai terzi ed in giudizio. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione per specifici mandati anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente o nel più breve termine possibile, dopo tale intervento straordinario, convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede le Assemblee ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità, ha potere di aprire, chiudere ed operare su eventuali conti correnti bancari e postali dell'Associazione.
4. Il Presidente cura la predisposizione del progetto di rendiconto da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandolo, ove necessario, di idonea relazione.

Art. 19 - Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

1. Se ritenuto necessario dall'assemblea, ovvero se obbligatorio per quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, è nominato un organo di controllo monocratico il quale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, dovrà avere anche la funzione di revisione. L'organo di tipo monocratico ha le seguenti funzioni:
 - a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

d. attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

2. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinate attività e aspetti associativi.
3. L'associazione è tenuta ad incaricare delle funzioni di revisione l'organo di controllo nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. Il Revisore legale dev'essere iscritto al relativo registro tenuto dal Ministero dell'Economia e Finanze.
4. L'organo è nominato dall'Assemblea e, congiuntamente alla nomina, la stessa provvederà alla nomina di un organo monocratico supplente. Inoltre, nel caso di un patrimonio destinato ad uno specifico affare, dev'essere nominato un apposito Revisore.
5. I Revisori non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo.
6. I Revisori restano in carica per 5 anni e sono rieleggibili per un massimo di un altro mandato di pari durata.
7. Nel caso in cui il Revisore effettivo decada dall'incarico (per dimissioni o altra causa), subentra il Revisore supplente che rimane in carica sino alla naturale scadenza dell'Organo di Controllo.
8. Il compito del Revisore è quello di verificare la correttezza dei flussi di cassa, monitorando con cadenza almeno semestrale la gestione amministrativo contabile, esaminare in via preventiva i bilanci e redigere una relazione di accompagnamento alla stessa.
9. Il Revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.
10. L'operatività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato in apposito libro.

Art. 20 – Il Patrimonio e le Risorse economiche

1. Il Patrimonio dell'Associazione, esistente e futuro, è costituito:
 - dai beni mobili e immobili di proprietà;
 - dalle eccedenze o avanzi di gestione degli esercizi annuali;
 - da donazioni, erogazioni, lasciti;
 - da quote di partecipazioni societarie;
 - da obbligazioni e altri titoli pubblici;
 - dal fondo di riserva;
 - da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi (ai sensi art.7 e art. 79 c. 4 lett. a) del D. Lgs. 117/2017);
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 21 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Le rendite e le risorse dell'Associazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione degli scopi statutari. Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsiasi modo l'Associazione.

Art. 22 – Scioglimento

1. L'associazione si estingue al raggiungimento dello scopo sociale ovvero in caso di sopravvenuta impossibilità nel suo conseguimento. L'associazione si estingue, inoltre, quando tutti gli associati sono venuti a mancare ovvero, negli altri casi, secondo delibera dell'Assemblea Straordinaria.
2. Per deliberare sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione è indispensabile il voto favorevole dei tre quarti degli associati, come riportato al precedente art. 12 al punto 3. Lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria degli associati, con voto personale, con esclusione di deleghe. L'Assemblea, al termine della procedura liquidatoria, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, è devoluto ad altri enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

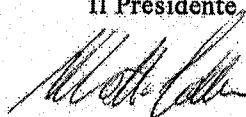
Art. 23 – Disposizioni finali

1. Gli associati si impegnano a non adire le vie legali per le eventuali divergenze che sorgano con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita associativa. L'associato che intende risolvere qualsivoglia divergenza, al fine di evitare un contenzioso legale, è tenuto sempre a richiedere al Consiglio Direttivo la convocazione dell'Assemblea.
2. Per tutte le eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'associazione, i suoi associati o terzi, la competenza esclusiva è riconosciuta al Foro di Venezia (VE).

Art. 24 - Norma di rinvio

1. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non espressamente previsto decide l'Assemblea degli associati ovvero si farà riferimento alle vigenti disposizioni legislative vigenti, al Codice Civile, al D. Lgs. 117/2017 nonché alle norme applicabili in tema di associazionismo e le disposizioni richiamate dalle Leggi e Decreti di cui all'art. 1 e dei regolamenti all'Ente Nazionale con finalità Assistenziali riconosciuto con Decreto del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art.3 , comma 6 lettera e) della legge 25.08.1991 n. 287 nonché ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 a cui l'associazione è affiliata.

Il Presidente,



Il presente Statuto è composto da n. 24 Articoli. Letto, approvato e sottoscritto.

Santa Maria di Sala (VE), 18 aprile 2023

I Soci,

Luigi Pirelli
Roberto David
Eva Oriente
Roberto Marini

Roberto Barbato
M. P.

